

Novità IVA per le associazioni

Parla l'esperta: **Carmen Fantasia**

Dispensa distribuita in occasione dell' undicesimo incontro di Cafè Doc Edu

Café Doc Edu è un'**occasione per confrontarsi sui temi di interesse** per chi ha scelto o vuole scegliere Doc Educational per gestire la sua professione di insegnante e artista. In ogni incontro abbineremo delle pillole sui servizi e sui progetti di Rete DOC a dei macro argomenti (uno per ogni appuntamento).

Una volta al mese, di mercoledì, incontri online dalle 10:00 alle 11:30.

Per info: doceducational.it/cafe-doc-edu

Cafè Doc Edu

11° incontro online

5 febbraio

10:00 - 11:00

A cura di

**Alberto Ferraro
Carmen Fantasia**

per gli interventi fiscali

Tema
dell'incontro:

**Arte e inclusione:
espressioni
senza confini**





2025: il nuovo regime IVA delle associazioni

Il Decreto Legge Milleproroghe, approvato il 9 dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, prevede lo **slittamento al 2026 dell'entrata in vigore del nuovo regime IVA** per gli enti associativi. Conseguentemente, la disciplina descritta di seguito, entrerà in vigore non il 1 gennaio 2025, ma il 1 gennaio 2026.

Novità dal primo gennaio 2025

Entrerà in vigore per tutti gli enti no profit la nuova normativa riguardante il regime IVA.

In particolare **si passerà dal regime di esclusione IVA a quello di ESENZIONE**.

Fino al 31 dicembre 2024

L'attività istituzionale\statutaria di un'associazione svolta a favore dei soci, cioè quella non commerciale, era esclusa dal regime IVA. Questo vuol dire che per tutta l'attività istituzionale svolta a pagamento nei confronti dei soci (o per lo svolgimento di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore), l'associazione poteva emettere una semplice ricevuta non fiscale, evitando quindi l'emissione di una fattura.



Con il nuovo regime, per molte attività sarà invece necessaria l'emissione di una fattura, con IVA esente (per cui in fattura deve essere inserita la dicitura: Esente art. 10 DPR 633/72)

Quindi si dovrà emettere fattura elettronica per:



1.

Tutta l'attività statutaria/istituzionale svolta a pagamento a favore dei soci delle associazioni culturali, ricreative, sindacali, di categoria, assistenziali, di promozione sociale ecc.

Ad es, quando un'associazione culturale svolge un corso a favore dei soci, al ricevimento del corrispettivo da parte del socio, si dovrà rilasciare fattura con IVA esente art. 10 DPR 633/72

2.

Tutta l'attività di interesse generale, **che rientra nei parametri di de-commercializzazione, svolta a pagamento dagli Enti del Terzo Settore** (ETS, ODV, APS)

3.

Tutta l'attività sportiva svolta a pagamento dalle ASD **nei confronti dei propri tesserati.**

Le attività appena menzionate sono considerate e rimangono non commerciali,

il che vuol significare che non si pagano imposte sui redditi, anche se sarà necessario l'emissione di una fattura elettronica con indicazione dell'IVA esente.

Conseguentemente, le associazioni che non hanno Partita Iva perché svolgevano esclusivamente la propria attività statutaria con i soci, dovranno ora aprire Partita Iva ed emettere fattura elettronica nei casi sopra indicati.

Passa invece dal regime di esclusione a quello di imponibilità IVA,

la somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle Associazioni

di Promozione Sociale a favore dei propri soci (affiliate a enti di promozione sociale a carattere nazionale, meglio conosciute come circoli). *Quindi in questo caso non solo si dovrà emettere fattura, ma anche pagare l'IVA (pur restando tale attività non commerciale).*



Cosa non cambia:

- il **pagamento delle quote associative annuali, le donazioni, i contributi** liberali e i contributi pubblici restano **escluse dal campo IVA** per cui si continua a emettere semplice ricevuta.
- è sempre necessario emettere fattura con la relativa aliquota IVA, applicando il regime fiscale scelto, per le seguenti attività commerciali:
 1. le attività a pagamento che non rientrano nell'ambito degli scopi statutari o nell'ambito della attività di interesse generale degli ETS,
 2. le attività a pagamento svolte con terzi non soci,
 3. la vendita di beni, i ricavi da sponsor e pubblicità ecc...

È importante abituarsi al cambiamento

Al fine di consentire un **graduale e consapevole passaggio** al nuovo sistema di esenzione, ecco perché il decreto Milleproroghe 2025 rimanda ancora il passaggio per le associazioni e gli enti del terzo settore dall'esclusione all'esenzione IVA.

Riepiloghiamo brevemente le regole per il 2025

- Dal 1° gennaio 2025 **era prevista** l'entrata in vigore delle novità contenute nel D.L. n. 146/2021 per gli enti associativi. Alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell'esclusione dall'IVA, verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto, dal 2026.
- In data 9 dicembre il Governo ha approvato il decreto Milleproroghe che prevede tra le altre proroghe, anche lo **slittamento del termine dell'esenzione IVA** per gli enti associativi del terzo settore al 2026.



- Viene prorogato al 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui **all'articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.**
- Il regime di esenzione IVA per gli enti associativi nasce con l'obiettivo di sostituire l'attuale esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA prevista dall'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/72.

In pratica, il nuovo sistema si basa sull'articolo 10 del D.P.R. 633/72 che **prevede l'esenzione dell'imposta per determinate prestazioni.** Il passaggio dall'esclusione all'esenzione non modifica il trattamento economico dei corrispettivi percepiti dagli enti per i servizi resi ai soci.



Quali sono i veri cambiamenti da operazioni escluse a esenti?

Quando nel 2026 la norma entrerà in vigore, non significa che a tutte le operazioni si dovrà applicare l'IVA. Le operazioni beneficiano sempre dell'esenzione, ma il venir meno del regime di “de-commercializzazione” IVA determinerà un **aggravio di adempimenti a carico degli enti del terzo settore in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l'IVA**, vediamo maggiori dettagli.

La modifica è importante perché implica l'apertura della partita IVA per molte organizzazioni che finora hanno operato solo con il codice fiscale e sono state esonerate dagli obblighi di fatturazione elettronica, dall'obbligo delle registrazioni contabili, dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Perché è importante prepararsi al cambiamento

La proroga al 2026 consentirà agli enti associativi di **valutare più attentamente le opzioni disponibili** a fronte dei nuovi obblighi fiscali. Una delle principali scelte per molti enti associativi sarà l'adesione al regime speciale ex L. 398/1991.

La **Legge 398/1991** consente la **determinazione delle imposte su base forfettaria** e per molte realtà rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa, soprattutto per le ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (società sportive dilettantistiche), dal momento che semplificano di parecchio gli adempimenti rispetto al regime IVA ordinario.

Una valida alternativa è rappresentata dalla **dispensa dagli adempimenti** ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 633/72 che **consente di non emettere fatture per le prestazioni esenti**, salvo diversa richiesta espressa del cliente. Questa opzione comunque, comporta sempre l'obbligo di registrare gli acquisti e rispettare gli obblighi delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione IVA annuale.

Un progetto di Doc Educational

Per info e chiarimenti fiscali nel campo dello
spettacolo e associazioni, scrivere a:

carmen.fantasia@retedoc.net